

COMUNE DI VILLE DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO
cod.fisc. e p.IVA 02570230223

Ville di Fiemme, 05.02.2020

OGGETTO: Rendiconto dell'anno 2017 (art. 1, c. 166 e ss., della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266) – Integrazione richiesta istruttoria.

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Sezione di Controllo per il Trentino Alto
Adige
38100 T R E N T O
Pec: trento.controllo@cortedeiconticert.it

Corrispondendo alla Vostra richiesta acquisita agli atti del Comune di Ville di Fiemme sub prot. n. 406 del 21.01.2020 relativa alla richiesta di elementi istruttori sul rendiconto 2017 dell'ex Comune di Daiano, si forniscono le delucidazioni che seguono:

in merito all'affidamento dell'incarico di consulenza tecnica e ai relativi presupposti normativi:

- ✓ l'Ente Comune di Daiano, con deliberazione della Giunta comunale n. 52 dd. 28.12.2007 ha affidato all'arch. Francesca Volpetti l'incarico di consulenza e collaborazione in materia di edilizia ed urbanistica, a partire dal 01.01.2008 e fino al 31.12.2008, a seguito delle dimissioni rassegnate dal tecnico comunale;
- ✓ con lettera a firma del Segretario comunale, acquisita agli atti sub prot. n. 4217 dd. 31.12.2008, venivano fornite alla Giunta comunale osservazioni in ordine alla consulenza ed evidenziata la necessità di pianificare una soluzione operativa volta ad assicurare la copertura definitiva del posto vacante presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- ✓ con successiva deliberazione della Giunta del Comune di Daiano n. 2 dd. 20.01.2009, si provvedeva ad affidare l'incarico di consulenza e collaborazione in materia di edilizia ed urbanistica per l'anno 2009;
- ✓ a seguito della risoluzione consensuale dell'incarico direttivo (affidato al geom. Stefano Defrancesco) ex art. 40 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, con deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di Daiano n. 12 dd. 11.02.2010, si provvedeva ad affidare all'arch. Francesca Volpetti, l'incarico per la consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie, ed inoltre il supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico, ed in particolar modo in materia di lavori pubblici, per gli anni 2010 e 2011 e comunque fino alla copertura del posto;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 13.12.2011, si provvedeva ad affidare all'arch. Francesca Volpetti, l'incarico per la consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie, ed inoltre il supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico, ed in particolar modo di lavori pubblici, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;

Memoria sui presupposti dell'affidamento con riferimento ai vigenti vincoli normativi.

Il protocollo d'intesa fra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28.10.2011, stabilisce, per quanto qui interessa:

per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti:

- si conferma il divieto di assumere personale nei termini previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a), punto 1, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrato in vigore dal 1.7.2011;
- si confermano i correttivi al divieto (deroghe generali) introdotti, ai sensi del predetto articolo di legge, con la deliberazione n. 1446/2011 e con le deliberazioni n. 770 e 932 del 2011;
- i comuni possono sostituire a tempo indeterminato il personale passato per mobilità alle comunità, formato per la pianificazione ovvero destinato a ricoprire posizioni apicali, di pianificazione o programmazione, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle comunali da esercitarsi in forma associata obbligatoria;
- si conferma per tutti i comuni l'obbligo di riduzione delle spesa sostenuta nel 2010 per incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, per lo straordinario e il trattamento di missione del personale dipendente, nella misura stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011. Per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione previsto, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all'importo annuo massimo di 20.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi medesimi.

La L.P. 27.12.2010 n. 27 all'art. 8 stabiliva:

c. 3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni, che comprendono in particolare:

1. omissis

2. A decorrere dall'anno 2011, nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la possibilità di effettuare esclusivamente assunzioni a tempo determinato e solo per la copertura dei posti esistenti nelle loro dotazioni e coperti alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i casi di deroga generale anche per l'assunzione a tempo indeterminato che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; fino all'adozione della deliberazione di cui al presente numero si applicano le deroghe individuate dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 61 del 18 gennaio 2008.

Le deroghe previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. n. 1446/2011, non consentivano di procedere ad un'eventuale assunzione.

- ✓ con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 74 dd. 28.12.2015, si provvedeva ad affidare all'arch. Francesca Volpetti l'incarico per la consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie, ed inoltre di supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico, ed in particolar modo in materia di lavori pubblici, ivi compresa la redazione di perizie che individuino sommariamente i lavori da realizzare (ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993), allorché ciò sia richiesto dall'Amministrazione comunale, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Memoria sui presupposti dell'affidamento con riferimento ai vigenti vincoli normativi:

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 09.11.2015, conferma i vincoli sulle nuove assunzioni di personale di ruolo e a tempo determinato.

Il Protocollo d'intesa di cui sopra, al paragrafo 1.5 Misure in materia di spesa per il personale, per quanto qui interessa, prevede:

Per il 2016 resta in vigore il blocco delle assunzioni di ruolo per i comuni e le comunità: è possibile assumere solo per sostituire personale cessato dal servizio nella misura complessiva del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio

verificatesi nell'anno precedente, considerata al netto dei risparmi conseguiti da prepensionamento di personale su posti dichiarati in eccedenza.....omissis

Resta in vigore il blocco delle assunzioni a tempo determinato, ammesse solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio e solo dopo aver verificato di non poter reperire personale attraverso la messa a disposizione, anche a tempo parziale da parte degli altri enti....omissis

All'art. 8 c. 3 della L.P. 27.12.2010 n. 27 sono specificatamente indicati i vincoli relativi alle assunzioni.

Il Comune di Daiano, in ragione dei vincoli di cui sopra, non poteva procedere mediante assunzione.

Dalla deliberazione giuntale n. 74/2015 emerge la necessità dell'Ente di garantire ai cittadini un servizio continuativo, efficace ed efficiente e l'esigenza di mantenere, per il momento, il rapporto di consulenza in essere, in quanto il servizio tecnico non sarebbe, allo stato attuale, altrimenti garantibile.

L'art. 39 sexies c. 2 della L.P. 19.07.1990 n. 23 stabilisce che gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente.

Il Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 15.12.2009, stabilisce che sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici (art. 1 c. 1) e che gli incarichi possono essere affidati allorché sussista uno dei seguenti presupposti:

- ✓ quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
- ✓ ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio;
- ✓ in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente (art. 3 c. 1).

Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, in quanto all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di un incarico tecnico, caratterizzato da alto contenuto di professionalità e sussistenza di un'oggettiva impossibilità a far fronte all'incarico con il personale in servizio, non competente nelle materie di carattere tecnico/urbanistico.

Nel provvedimento risulta citata la dichiarazione dell'arch. Francesca Volpetti, acquisita al prot. comunale n. 4416 dd. 28.12.2015, dalla quale emerge che lo stesso non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 3 comma 2 del menzionato Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative, che comportano il divieto di affidamento degli incarichi predetti né in quelle previste dall'art. 39 novies della L.P. 23/1990.

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di Daiano n. 91 dd. 31.12.2018, si provvedeva ad affidare all'arch. Francesca Volpetti l'incarico per la consulenza tecnica e amministrativa delle pratiche edilizie, ed inoltre di supporto all'Amministrazione e al Segretario comunale in ogni attività che contempli aspetti di carattere tecnico, ed in particolar modo in materia di lavori pubblici, ivi compresa la redazione di perizie che individuino sommariamente i lavori da realizzare (ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993), allorché ciò sia richiesto dall'Amministrazione comunale, per l'anno 2019;

Memoria sui presupposti dell'affidamento con riferimento ai vigenti vincoli normativi:

Ai sensi dell'art. 8 c. 3 della L.P. 27/2010 (nella versione in vigore al momento dell'assunzione del provvedimento giuntale di incarico), per quanto d'interesse:

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) rispetto alle assunzioni per il triennio 2015-2017:

1) compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere prioritariamente personale di categoria C o D, di indirizzo amministrativo-organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla Provincia, nella misura del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi presso i comuni della provincia nell'anno precedente con esclusione di quelli che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale. Nella misura del rimanente 50 per cento, e con gli eventuali risparmi non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere personale di ruolo con concorso, bando di mobilità o passaggio diretto; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse disponibili per le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018...omissis

2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi, oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento...omissis

3) omissis

4) omissis

5) omissis

6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, o di comando da parte di un comune verso un altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014. In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto è ammessa l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018....omissis

Il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica di cui trattasi, è stato effettuato ai sensi Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 15.12.2009 e della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm..

La deliberazione della Giunta comunale n. 91/2018 reca indicazione della dichiarazione resa dall'arch. Francesca Volpetti, acquisita al prot. comunale n. 5049 dd. 31.12.2018, dalla quale emerge che lo stesso non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 3 comma 2 del citato Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative, che comportano il divieto di

affidamento degli incarichi predetti né in quelle previste dall'art. 39 novies della L.P. 23/1990.

In merito alle iniziative per procedure di assunzione non andate a buon fine:

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale di Daiano n. 60 dd. 11.09.2003, si provvedeva ad assumere fuori ruolo, per esigenze straordinarie ed eccezionali, il geom. Paolo Nicolodi, nella qualifica di assistente tecnico categoria C. livello base, a far data dal 22.10.2003 fino al 21.04.2004;
con successiva deliberazione giuntale n. 40 dd. 01.04.2004, si provvedeva a prorogare l'assunzione fuori ruolo, per esigenze straordinarie ed eccezionali, del geom. Paolo Nicolodi, nella qualifica di assistente tecnico categoria C livello base, a far data dal 22.04.2004 e fino alla copertura del posto mediante procedura concorsuale;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 26.01.2006, a seguito delle dimissioni presentate dal tecnico comunale di Varena, si provvedeva ad approvare schema di convenzione tra i Comuni di Daiano e Varena per la gestione del servizio tecnico mediante messa a disposizione del tecnico comunale di Daiano;
il tecnico comunale rassegnava dimissioni volontarie a far data dal 21.06.2006, giusta nota acquisita al prot. Comunale di Daiano n. 2065/2006;
- ✓ con determinazione del Segretario dell'ex Comune di Daiano n. 5 dd. 17.01.2007, si provvedeva ad indire selezione per l'assunzione a tempo determinato a tempo parziale a 14 ore settimanali di un collaboratore tecnico Cat. C livello evoluto;
i verbali della selezione sono stati approvati con successiva determinazione segretariale n. 13 dd. 09.02.2007;
con determinazione del Segretario comunale n. 15 dd. 19.02.2007, si provvedeva ad assumere con contratto a tempo determinato e a tempo parziale – 14 h sett.li - con decorrenza dal giorno 19.02.2007 fino al giorno 19.02.2008 compreso, il tecnico comunale collaboratore tecnico cat. C evoluto;
con determinazione del Segretario comunale supplente n. 100 dd. 03.12.2007, si prendeva atto delle dimissioni volontarie del tecnico comunale, con decorrenza dal giorno 31.12.2007 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2007);
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale di Daiano n. 9 dd. 21.01.2010, si provvedeva ad affidare al geom. Stefano Defrancesco, l'incarico direttivo ex art. 40 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, per la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
in data 11.02.2010 veniva sottoscritta risoluzione consensuale del rapporto lavorativo instaurato fra il Comune di Daiano e il Signor Defrancesco Stefano, a far data dal 06.02.2010.

Si segnala che a seguito della L.R. 19.10.2016 n. 10 "Istituzione del nuovo Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena", è stata intrapresa un'attività volta a rendere uniformi i regolamenti, i procedimenti e gli atti procedurali, che ha comportato un gravoso impegno anche da parte del Consulente.

L'esito positivo del referendum e la conseguente L.R. 10/2016 hanno consentito di riorganizzare la struttura; nel mese di settembre 2019 infatti, i Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'art. 6 della menzionata L.R. 10/2016, hanno definito, d'intesa tra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Ville di Fiemme, prevedendo l'assunzione di un tecnico dipendente del nuovo Comune. La nuova organizzazione amministrativa è stata ufficializzata ai dipendenti dei tre Comuni oggetto di fusione nella riunione di data 10.09.2019.

A seguito della nascita del nuovo comune fuso, il Commissario straordinario, con proprio decreto n. 12 dd. 13.01.2020, ha stabilito a titolo di atto d'indirizzo, che il Vice Segretario provveda ad indire una pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria

pubblica per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato nella qualifica di Assistente Tecnico Categoria C livello base.

Con determinazione n. 1 dd. 16.01.2020 il Vice Segretario del Comune di Ville di Fiemme ha provveduto ad indire la pubblica selezione di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08.11.2019, ed in particolar modo dal paragrafo 3.1 in materia di assunzioni nei Comuni.

L'avviso di pubblica selezione sub prot. n. 346 dd. 20.01.2020, attualmente in pubblicazione, prevede quale termine per la presentazione della domanda di ammissione il giorno 20.02.2020 ore 12.00. Ad oggi risulta presentata un'unica domanda.